



COMUNE DI VIGOLO

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(ART. 6 C. 1/E L. 447/95)

Adottata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Publicazione BURL del	__/__/__	n.	__
Publicata all'albo pretorio dal	__/__/__	al	__/__/__
Approvata il	__/__/__	con Delibera C.C. n.	__
Publicazione BURL del	__/__/__	n.	__

Elaborato	REGOLAMENTO

INDICE

ART. 1.	FINALITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
ART. 2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3.	VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
ART. 4.	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	3
ART. 5.	DEFINIZIONI	4
ART. 6.	COMPETENZE COMUNALI.....	6
ART. 7.	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI RIFERIMENTO.....	7
ART. 8.	DEFINIZIONE DEI LIMITI DI RIFERIMENTO	8
ART. 9.	INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE	10
ART. 10.	INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO	12
ART. 11.	ATTIVITÀ TEMPORANEE	13
ART. 12.	VALUTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO.....	15
ART. 13.	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	18
ART. 14.	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	19
ART. 15.	PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	19
ART. 16.	PIANO DI RISANAMENTO DI ACUSTICO DELLE IMPRESE	20
ART. 17.	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	20
ART. 18.	LIMITAZIONE AL RUMORE EMESSO DA SORGENTI MOBILI	20
ART. 19.	MISURE DI TUTELA – ATTIVITÀ DOMESTICHE	20
ART. 20.	MISURE DI TUTELA – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE	21
ART. 21.	VIGILANZA E CONTROLLO	21
ART. 22.	SANZIONI.....	22
ART. 23.	STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE	23
ART. 24.	ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI	23

Allegati

- Schema 01: Richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanea;
- Schema 02: Documentazione di valutazione di impatto acustico;
- Schema 03: Contenuti del piano di risanamento acustico comunale;
- Schema 04: Contenuti del piano di risanamento acustico.

ART. 1. FINALITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione disciplinano l'attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Vigolo (BG) in adempimento dell'art. 6, comma I, lett. e), della L. 447/95, al fine della tutela della cittadinanza e dell'ambiente dall'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Nelle norme tecniche di attuazione vengono definite:

- a) le modalità di applicazione e controllo dei limiti delle immissioni ed emissioni acustiche;
- b) l'applicabilità delle deroghe;
- c) le norme di carattere speciale e per le attività temporanee;
- d) le disposizioni in materia di rilascio di agibilità, permesso di costruire, DIA o DIAP;
- e) le disposizioni per i piani di risanamento acustico;
- f) le sanzioni.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'osservanza delle norme tecniche di attuazione è limitata al territorio del Comune di Vigolo; la disciplina si applica anche alle attività di carattere temporaneo.

Le norme di attuazione non sono applicabili agli ambienti di lavoro.

ART. 3. VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle stesse.

La validità delle norme tecniche di attuazione e del piano di zonizzazione è illimitata. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali, in materia di acustica, contraria o incompatibile con le presenti norme tecniche di attuazione si deve intendere abrogata.

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino o completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione delle presenti NTA che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

L'aggiornamento delle presenti NTA può avvenire anche contestualmente all'adozione di varianti al P.G.T. o all'approvazione dei suoi strumenti pianificatori.

ART. 4. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva;
- Regolamento
- Tavola 01: Zonizzazione acustica – tutto il territorio comunale (scala 1:10.000);
- Tavola 02: Zonizzazione acustica – centro abitato (scala 1:2.000).

ART. 5. DEFINIZIONI

Agli effetti delle disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono assunte le seguenti definizioni:

Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Attività temporanee

Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

Componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Componenti tonali

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A)

E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore.

E' definito dalla relazione:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \sum_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

Dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo considerato.

Livello di pressione sonora

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB). E' dato dalla seguente relazione:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di immissione del rumore

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Sorgenti fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative.

Sorgenti mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Come specificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valore limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tempo di riferimento - Tr

Parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, vengono individuati il periodo diurno e notturno:

- periodo diurno intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00;
- periodo notturno intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione - To

Periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si effettua il controllo/verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

ART. 6. COMPETENZE COMUNALI

Competono al Comune secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 14 della L.447/95 e dall'art. 15 della L.R. 13/01 e successive modifiche ed integrazioni:

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico al del rilascio del permesso di costruire, e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- delle disposizioni e/o prescrizioni in materia di contenimento delle emissioni sonore in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione revisionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di permesso di costruire, o DIAP ai sensi dell'Art. 8 della L. 447/95 per gli insediamenti, le attività, le infrastrutture ivi previste.

Le funzioni di controllo amministrativo delle norme tecniche di attuazione sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico ed i servizi di Vigilanza Urbana.

Le misurazioni di controllo dovranno essere effettuate da tecnico competente così come definito all'art.2, comma 6, L.447/95.

L'Amministrazione Comunale, qualora risultino necessari accertamenti tecnici, si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste.

Qualora il problema relativo all'inquinamento acustico coinvolga più comuni i controlli di vigilanza spettano alla provincia.

ART. 7. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI RIFERIMENTO

Secondo le prescrizioni del DPCM 01/03/1991 e del successivo DPCM. 14/11/1997 è prevista la classificazione del territorio comunale in sei classi (DPCM 14/11/1997 Tabella A):

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per la rappresentazione grafica della suddivisione in classi del territorio comunale si è utilizzata la legenda prevista dalla L.R. 13/2001 modificata per garantire una migliore leggibilità dell'elaborato.

Classe	Colore	Tratteggio
I	Grigio	Retino pieno
II	Verde scuro	Retino pieno
III	Giallo	Retino pieno
IV	Arancione	Retino pieno
V	Rosso	Retino pieno
VI	Blu	Retino pieno

ART. 8. DEFINIZIONE DEI LIMITI DI RIFERIMENTO

Per ogni classe sono previsti limiti sonori crescenti relazionati con l'attribuzione d'uso d'area. I limiti da rispettare e/o utilizzare come riferimento progettuale nella pianificazione del territorio sono:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

La tabella B del DPCM 14/11/97 definisce i valori limite di emissione per ciascuna classe acustica come di seguito riportato:

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.0 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 - 06-00 Leq - dB(A)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori.

La tabella C del DPCM 14/11/97 definisce i valori limite di immissione per ciascuna classe acustica come di seguito riportato:

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.0 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 - 06-00 Leq - dB(A)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

La tabella D del DPCM 14/11/97 definisce i valori di qualità per ciascuna classe acustica come di seguito riportato:

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.00 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 - 06-00 Leq - dB(A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI ATTENZIONE

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione si determinano secondo le indicazioni dell'art. 6 del DPCM 14/11/1997.

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora Leq - dB(A)		Riferiti all'intero periodo di riferimento Leq - dB(A)	
		diurno	notturno	diurno	notturno
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

LIMITE DIFFERENZIALE

La tutela della popolazione è anche affidata all'applicazione del criterio differenziale, da verificare all'interno degli ambienti abitativi.

Il criterio è applicabile a tutte le zone ad esclusione di quelle esclusivamente industriali.

I valori limite differenziali di immissione sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Il criterio differenziale non è applicabile, in quanto trascurabile come effetto, nei seguenti casi:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le differenze ammesse tra rumore ambientale e rumore residuo, rilevate nello stesso modo, non devono superare i 5dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.

Nella rilevazione non devono essere tenuti in considerazione eventi eccezionali, le rilevazioni devono essere attivate nel tempo di osservazione del fenomeno acustico disturbante (periodo di riferimento diurno e/o notturno con un tempo di rilevamento significativo).

Non è inoltre applicabile alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime; da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali; da impianti e servizi interni allo stesso edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11.12.96, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativo titolo autorizzativo.

ART. 9. INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE

La limitazione della rumorosità derivante dal traffico veicolare è regolata dal D.P.R. n. 142 del 30-03-2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447".

Il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore proveniente dalle infrastrutture stradali. Tali norme si applicano:

- alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Per entrambe le infrastrutture sono fissate fasce territoriali di pertinenza nelle quali vengono applicati limiti assoluti di immissione diurni e notturni indipendentemente dalla classe di appartenenza della zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare del permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza.

Di seguito si riportano le tabelle relative all'Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004 per quanto riguarda i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione ed esistenti.

Tabella 1 (Allegato 1 D.P.R. n. 142/2004) - Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici. (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 <u>Per il comune di Vigolo valgono i limiti previsti dal Piano di zonizzazione Acustica.</u>			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2 (Allegato 1 D.P.R. n. 142/2004) - Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici. (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strada a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100				
E - urbana di quartiere		30	<i>definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995</i> <u>Per il comune di Vigolo valgono i limiti previsti dal Piano di zonizzazione Acustica.</u>			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

ART. 10. INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO

La limitazione della rumorosità derivante da traffico ferroviario è regolata dal D.P.R. n. 459 del 18-11-1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Per le infrastrutture con velocità di progetto inferiore ai 200 km/h una fascia di pertinenza acustica pari a 250 m misurati a partire dalla mezzaria dei binari esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti:

- Fascia A: la più prossima all'infrastruttura, di larghezza pari a 100 m;
- Fascia B: esterna alla fascia A, con una larghezza pari a 150 m.

All'interno delle fasce di pertinenza acustica i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti (Art 5 DPR 459/1998):

- 50 dB(A) Leq diurno e 40 dB(A) Leq notturno, per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno.
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno, per gli altri ricettori all'interno della fascia A.
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno, per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Al di fuori della fascia di rispetto, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo.
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori.
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

ART. 11. ATTIVITÀ TEMPORANEE

Le attività temporanee quali:

- cantieri edili;
- campagne di taglio boschi;
- feste popolari, concerti;
- luna park e circhi;
- manifestazioni sportive, politiche e religiose;
- mercati;
- spettacoli pirotecnici, ecc..

Qualora provochino immissioni acustiche superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione, possono usufruire di deroghe ai limiti stabiliti previa preventiva richiesta di autorizzazione da effettuarsi non meno di 15 giorni prima (fatti salvi i casi di particolare urgenza e necessità) fornendo le informazioni riportate nello SCHEMA 01 allegato alla presente.

Il Sindaco allo scopo rilascia specifica autorizzazione. Il rilascio di quest'ultima considera:

- a. i contenuti e le finalità dell'attività;
- b. la durata dell'attività;
- c. il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e. la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f. la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g. nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

- a. valori limite da rispettare;
- b. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d. l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Resta inteso che i macchinari utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono essere conformi alla normativa tecnica Nazionale e Comunitaria in materia di emissioni sonore.

Le attività temporanee che risultano prive dell'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione/emissione sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- manifestazioni di piazza, cortei, processioni;
- mercati all'aperto;
- servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi e di manutenzione del verde;
- cantieri edili temporanei per i lavori di manutenzione e di nuova costruzione di strade e reti tecnologiche effettuati per conto del comune
- campagne taglio bosco effettuato per conto del comune o su proprietà comunale

In sede di gara d'appalto, eventualmente necessaria per i lavori di cui sopra, le ditte dovranno indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intendono mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari indicati dal comune.

A seconda del tipo di attività temporanea all'aperto, vengono di seguito indicati dei periodi entro i quali può essere consentito lo svolgimento dell'attività rumorosa o l'utilizzo di sorgenti sonore particolarmente intense, con conseguente variazione del clima acustico della zona.

Tipi di attività	Orari di esercizio
Attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili (es. taglio bosco)	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 19.00 (ora legale) Dalle 15.00 alle 18.00 (ora solare) Sabato pomeriggio e domenica esclusi
Manifestazioni politiche, religiose ed affini.	Dalle 8.00 alle 24.00 ad esclusione del periodo 12.30 – 14.00
Luna park e circhi	Dalle 9.00 alle 24.00, ad esclusione del periodo 12.30 – 14.00
Spettacoli musicali e/o danzanti all'aperto	Dalle 9.00 alle 24.00 ad esclusione del periodo 12.30 – 14.00
Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 19.00

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di stabilire orari più restrittivi.

ART. 12. VALUTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale ovvero all'atto della richiesta di rilascio del permesso di costruire, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a. eliporti, aeroporti, aviosuperfici;
- b. infrastrutture stradali;
- c. infrastrutture ferroviarie;
- d. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- e. centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi;

La valutazione d'impatto acustico dovrà essere presentata anche nei casi di subentro.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per i quali è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico(*).

(*) Con riferimento a quanto sopra riportato nel punto e) si intendono per prossime le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali poste, anche parzialmente, a meno di 100 m da tali opere. E' facoltà del Comune richiedere una relazione di valutazione del clima acustico per le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali e poste a più di 100 m dal perimetro dell'area di pertinenza di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive o commerciali polifunzionali o di infrastrutture stradali e ferroviarie.

Le domande per il rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché le domande o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Limitatamente alle piccole medie imprese (PMI) ai sensi del DPR 227/2011:

- a) sono escluse dalla presentazione della valutazione d'impatto acustico le attività a bassa rumorosità riportate nell'allegato B del DPR come di seguito riportate:
 1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.

11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.
 21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
- b) sono tenute comunque alla presentazione di specifica valutazione di impatto acustico i ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali);
- c) per le altre attività le cui emissioni sonore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica comunale, la valutazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni sonore superiori ai limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale, è fatto obbligo di presentare una documentazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente in acustica.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico sono definiti dalla Delibera Giunta Regionale n° 7/8313 del 08/03/2002 (SCHEMA 02).

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un Tecnico Competente in acustica ambientale.

Le modalità di svolgimento delle misure fonometriche e la relativa presentazione dei risultati dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 16-03-1998.

ART. 13. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Al termine della fase sperimentale prevista dall'art. 7 comma 5 della LR 13 del 10 Agosto 2001, le valutazioni e dichiarazioni richieste dovranno essere firmate da un tecnico competente in acustica ambientale.

La presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti deve essere allegata alla richiesta del permesso di costruire (o alle procedure ad esso equivalenti). Gli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi, sono definiti nell'allegato A al citato decreto e sono riportati nella seguenti tabelle A e B.

Per i dettagli circa l'applicazione degli stessi si rimanda al testo del DPCM 05/12/1997.

Tabella A classificazioni degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B - requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria	R'_w	$D_{2m,nT,W}$	$L'_{n,W}$	L_{ASmax}	L_{aeq}
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

Legenda

R_w : potere fono isolante elementi di separazione di due distinte unità immobiliari

$D_{2m,nT,w}$: isolamento acustico standardizzato di facciata

L_{nw} : livello di rumore di calpestio dei solai

L_{ASmax} : livello massimo slow impianti di servizio

L_{aeq} : livello equivalente impianti di servizio

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

E' facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio dell'agibilità degli edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente, attestante il rispetto, verificato mediante misurazioni in opera, dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05-12-1997.

Le misure previsionali possono essere eseguite utilizzando le norme tecniche della serie UNI EN 12354 oppure la norma UNI/TR 11175.

Le misure in opera devono essere effettuate secondo le metodologie previste dalle norme UNI EN ISO 140. Nel caso tali norme tecniche vengano modificate o sostituite bisognerà attenersi agli aggiornamenti intervenuti.

ART. 14. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La redazione di nuovi strumenti urbanistici, le loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

L'attuazione dei piani previsti dallo strumento urbanistico generale deve avvenire considerando la classificazione acustica del territorio comunale, in modo da salvaguardare i limiti acustici stabiliti per le aree di intervento. Sono fatte salve le prescrizioni legislative in materia di valutazione di impatto acustico previste dalle norme tecniche di attuazione.

Ad ogni adozione di strumento urbanistico (o sua variante) che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla D.g.r. n. 7/9776 del 12 Luglio 2002 e dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

ART. 15. PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico (SCHEMA 03) del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge citata.

I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.

Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende.

La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti; possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 16. PIANO DI RISANAMENTO DI ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica gli interventi e il termine, giustificato, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di immissione ed emissione previsti.

Lo schema di relazione tipo per la presentazione dei piani di risanamento è definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16/11/2001 (SCHEMA 04).

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

L'amministrazione Comunale, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti, possono essere, previo parere degli organi competenti, sentite le Commissioni Consiliari e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici nei limiti e con le procedure di cui all'art. 40 della L.R. n. 12/2005

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al

Comune. Eventuali deroghe, in ogni modo non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità d'ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dalla data d'approvazione stessa.

ART. 17. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o d'abbattimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

ART. 18. LIMITAZIONE AL RUMORE EMESSO DA SORGENTI MOBILI

La limitazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è già regolamentata dagli articoli 78, 79, 155 e 156 del Codice della Strada (DLvo 285/92 e successive modificazioni) nonché dalle Direttive Comunitarie in materia d'omologazione dei dispositivi silenziatori.

ART. 19. MISURE DI TUTELA – ATTIVITÀ DOMESTICHE

Le attività domestiche, ricreative, hobbistiche che possono generare emissioni sonore di elevata intensità devono avvenire in orari tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica.

ART. 20. MISURE DI TUTELA – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE

I luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti previsti per la classe di appartenenza dell'area o dei limiti concessi in deroga.

I luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del DPCM n° 215 del 16/04/99, a verificare e certificare il rispetto con verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 215/99.

ART. 21. VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1 999.

In caso di impossibilità da parte dei citati Enti competenti, l'amministrazione Comunale per gli accertamenti tecnici fonometrici si può avvalere anche, qualora non dotata delle strutture necessarie, di tecnici esterni competenti ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 26/10/1995, n°447 e successivi aggiornamenti.

ART. 22. SANZIONI

Salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia d'inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati dalla L. 447/95 all'art.10 e dalla L.R. 13/01 all' art. 16. Nella tabella seguente si riportano tali sanzioni. Sono altresì riportate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e s.m.i.) in materia di inquinamento acustico.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati, ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. e del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. al miglioramento della circolazione stradale, redazione di piani del traffico, interventi di bonifica acustica, redazione di piani di risanamento acustico.

Ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editabile, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sotto riportate, sono introitate dal comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95.

Violazione	Riferimento legislativo	Sanzione amministrativa (€)	
		Minima	Massima
Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente	Articolo 650 del Codice Penale	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,58	
	Art. 10 L. 447/95	1.032,00	10.329,00
Superamento dei valori limite di emissione e/o di immissione di una sorgente fissa o mobile	Art. 10 L. 447/95	516,00	5.164,00
Violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione alla Legge 447/95	Art. 10 L. 447/95	258,00	10.329,00
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica	Art. 16 L.R. 13/01	258,23	516,46
Modifica dei dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli rispetto a quanto riportato riportato nel certificato di omologazione	Art. 78 D. Lgs. 285/92	389,00*	1559,00*
		Ritiro carta di circolazione	
Circolazione con dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli non efficienti o non correttamente installati	Art. 79, 155 D.Lgs. 285/92	78,00*	311,00*
Immissione di rumori molesti derivanti dalle modalità di guida o dalla circolazione stradale	Art. 155 D.Lgs. 285/92	38,00*	155,00*
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli	Art. 155 D.Lgs. 285/92	38,00*	155,00*
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per sistemi di allarme antifurto	Art. 155 D.Lgs. 285/92	38,00*	155,00*

Violazione	Riferimento legislativo	Sanzione amministrativa (€)	
		Minima	Massima
Uso, in particolare nei centri abitati, delle segnalazioni acustiche, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo	Art. 156 D.Lgs. 285/92	38,00*	155,00*
Violazioni delle disposizioni del regolamento e delle ordinanze adottate dal Sindaco, salvo diversa disposizione di legge	Art. 7- bis D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e s.m.i.	25,00	500,00

*L'importo relativo alle sanzioni è aggiornato alla luce delle modifiche apportate al Codice della Strada dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 dicembre 2008

Tali sanzioni potranno subire variazioni a seguito di modifiche e/o integrazioni della normativa vigente.

ART. 23. STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE

Per la strumentazione e le modalità di rilevamento dell'inquinamento acustico si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998 pubblicato sulla GU n°76 del 01/4/1998.

ART. 24. ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dalle norme tecniche di attuazione si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Allegati

SCHEMI DI RIFERIMENTO

Schema 01 – Richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanea

La documentazione presentata per la richiesta in deroga deve definire:

- i dati identificativi del legale rappresentante e/o titolare;
- le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- identificazione delle principali sorgenti di rumore;
- il periodo di funzionamento diurno e notturno;
- l'identificazione dell'area interessata e relativa destinazione d'uso;
- limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica;
- livelli di rumore previsti nell'ambiente esterno e in prossimità dei ricettori maggiormente esposti;
- accorgimenti tecnici volti alla riduzione del rumore.

Schema 02 - Documentazione di valutazione di impatto acustico

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività
- a previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

I contenuti La documentazione dovrà in ogni caso essere secondo le indicazioni della D.g.r. n. VII/8313 del 08/03/2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di DIAP (dichiarazione inizio attività produttiva) viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza, dove necessario.

Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniegano il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

Schema 03 - Contenuti del piano di risanamento acustico comunale

Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2001, devono essere presentati con i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Schema 04 - Contenuti del piano di risanamento acustico

Le modalità di redazione del piano di **risanamento acustico delle imprese** sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività e la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- le fasi del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;
- la relazione tecnica deve essere corredata da allegati grafici:
 - posizione delle sorgenti sonore, posizione dei punti di rilevazione fonometrica e posizione degli insediamenti eventualmente disturbati;
 - direzione principale di diffusione del rumore
- ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.